



Comune di Costacciaro

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Delibera n. 10 del 15.04.2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto	3
Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.....	3
Art. 4 - Misura dell'imposta.....	3
Art. 5 – Esenzioni e Riduzioni	4
Art. 6 - Versamento dell'imposta	5
Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Art. 8 - Controllo e accertamento imposta.....	6
Art. 9 - Sanzioni	6
Art. 10 - Riscossione coattiva.....	7
Art. 11 - Rimborsi e compensazioni.....	7
Art. 12 - Contenzioso.....	7
Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta	7
Art 14 - Osservatorio permanente.....	7
Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie	7

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito denominata "Imposta") di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. L'imposta è istituita nel Comune di Costacciaro (di seguito denominato "Comune") sulla base delle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2026.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 23/2024 in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n°50, e alla locazione ad uso turistico, ubicate nel territorio del Comune.
4. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2. Detto soggetto corrisponde l'imposta entro il termine del soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale è tenuto a rilasciarne quietanza.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari - d'ora in avanti denominati anche "gestore/i della struttura ricettiva" - sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3 del presente regolamento, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4 co. 5-bis del citato D.L. 50/2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune.
4. Il gestore della struttura ricettiva, quale responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
5. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari ha il diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in ogni caso, entro i limiti massimi

previsti dalla legge. Qualora nel corso di un esercizio finanziario il provvedimento di cui sopra non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nell'esercizio precedente.

2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta viene applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 5 – Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i residenti nel Comune di Costacciaro;
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel distretto dell'Alto Chiascio dell'Azienda USL Umbria 1, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso strutture sanitarie situate nel distretto dell'Alto Chiascio dell'Azienda USL Umbria 1;
 - e) i portatori di handicap grave in base all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 e simili disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore;
 - f) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - h) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1 è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente documentazione:
 - per l'ipotesi di cui alle lett. c) e d), apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria o in mancanza apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che "*il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente*".
 - per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), h), i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.
3. L'imposta è ridotta del 50% per:
 - a) i gruppi scolastici appartenenti alle scuole secondarie di secondo grado in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

La riduzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, di una attestazione del Dirigente Scolastico per i soggetti di cui alla lettera a), ovvero della Federazione Sportiva di appartenenza, per quelli di cui alla lettera b).

Art. 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune corrispondono, entro il termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e, quindi, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, mediante modelli F24.
3. Il gestore di più strutture è tenuto ad effettuare i versamenti in maniera disgiunta per ciascuna di esse.

Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive, oltre a dover effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune entro i termini e secondo le modalità previste nel precedente articolo 6, comma 2, sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:
 - a) accreditarsi al Portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione gratuitamente dal Comune e registrando ogni struttura;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta, della relativa entità, delle esenzioni/riduzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo;
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta entro il termine del soggiorno e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - d) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o riduzione di cui all'art. 5;
 - e) trasmettere al Comune una Comunicazione trimestrale, **entro il 16° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare dell'anno**, riportando il numero delle presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti o ridotti in base al precedente art. 5, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. La comunicazione trimestrale deve essere trasmessa al Comune utilizzando il portale on line dedicato di cui alla lettera a).
 - f) presentare, cumulativamente ed esclusivamente tramite il portale di Agenzia delle Entrate, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, salvo il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, la Dichiarazione annuale di cui all'art.4, comma 1 ter del D.Lgs. n.23/2011
2. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data del documento stesso, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Art. 8 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, co. 792 e seguenti della legge n. 160/2019.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, oltre a poter richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni agli uffici pubblici preposti, nonché avvalersi di quanto disciplinato dal Decreto M.E.F. 11/11/2020.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e successive modificazioni.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
5. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 4 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, ove non corrisposte entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione, saranno riscosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso in cui l'imposta venga corrisposta in modo eccedente rispetto al dovuto i relativi importi potranno essere recuperati mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare in occasione delle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata dovranno essere riportati nella comunicazione trimestrale di cui al precedente art. 7.
2. Nell'ipotesi in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati potrà essere richiesto il rimborso dei medesimi entro il termine di cinque anni dalla data del versamento stesso o da quella in cui sia stato definitivamente accertato il diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso. Non si farà luogo al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 – Osservatorio permanente

1. E' istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di dialogare sugli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento avranno effetto nei termini di cui all'art.13, comma 15quater, del D.L.201/2011.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

4. Per particolari esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.